

Incardinazione e presbiterio diocesano: evoluzione di un istituto giuridico per rispondere alla missione di servizio di ogni presbitero e alla *sollicitudo pro universa ecclesia*

FRANCESCO ROMANO, OCD

Premessa

L'istituto dell'incardinazione ha radici profonde nella storia della Chiesa, ma trova nel Decreto *Presbyterorum ordinis* il principio ispiratore del suo rinnovamento conciliare¹, inserito nel nuovo quadro ecclesiologico della Chiesa come Popolo di Dio e dell'autorità gerarchica come servizio e strumento di comunione.

L'ampiezza del ministero sacerdotale partecipa, senza limiti di spazio e di tempo, del sacerdozio di Cristo che ne affidò la missione agli apostoli.

Il senso di questa riflessione del Decreto *Presbyterorum ordinis* vuole indurre a una maggiore presa di coscienza delle urgenze pastorali per la Chiesa universale, la *sollicitudo pro universa ecclesia*², da parte dei vescovi e dei presbiteri, quali «collaboratori dell'ordine episcopale»³, dell'unico sacerdozio di Cristo affidato alla sua Chiesa, per facilitare «non solo una funzionale distribuzione dei presbiteri, ma anche l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o, addirittura, in tutto il mondo»⁴.

¹ Cf. CONCILIO VATICANO II, decr. *Presbyterorum ordinis* (PO), n. 10, in: *Enchiridion Vaticanum* (EV), vol. 1, p. 731: «Le norme sull'incardinazione e sull'escardinazione vanno rivedute in modo che quest'antichissimo istituto, pur rimanendo in vigore, sia però più rispondente ai bisogni pastorali di oggi».

² *Ibid.*, Costituzione dogmatica su la Chiesa *Lumen gentium* (LG), n. 23, in: EV, vol. 1, p. 169; PIUS XII, Litt. Encycl. *Fidei Donum*, 21 apr. 1957, in: AAS 49 (1957) 237.

³ LG, n. 28, in: EV, vol. 1, p. 185; PO, n. 7, in: EV, vol. 1, p. 723; LG, n. 41, in: EV, vol. 1, p. 209.

⁴ PO, n. 10 in EV, vol. 1, p. 731: «Pertanto, i presbiteri di quelle diocesi che hanno maggiore abbondanza di vocazioni, si mostrino disposti a esercitare volentieri il proprio ministero, previo il consenso o l'invito del proprio Ordinario, in quelle regioni, missioni o opere che soffrono di scarsità di clero»; cf. CONCILIO VATICANO II, decr. *Ad gentes* (AG), n. 19, in: EV, vol. 1, p. 655-656: «I vescovi,

Come vedremo di seguito, l'evoluzione storica dell'istituto dell'incardinazione ha conosciuto inizialmente l'iscrizione⁵ del chierico a una chiesa o a un titolo, e poi a una diocesi, per rispondere a motivazioni più generali di organizzazione ecclesiastica, includendo aspetti economici, disciplinari e pastorali.

L'incardinazione determina l'appartenenza a una comunità individuata nell'ambito della struttura gerarchica della Chiesa o di un ente associativo con capacità di incardinare in cui deve svolgersi il ministero sacro in comunione con il pastore o l'ordinario proprio. Il vincolo giuridico permette di evitare il sorgere di *clerici vagi seu acephali* con le ordinazioni assolute o *sine titulo* condannate già dal Concilio di Calcedonia.

La stretta concezione di appartenenza al presbiterio della Chiesa particolare d'incardinazione e la limitazione territoriale dell'esercizio del ministero sacerdotale vedono, a partire dall'approfondimento teologico del Concilio Vaticano II, lo sviluppo e l'esplicitazione di quanto è insito nella natura del sacerdozio di Cristo e della sua missione universale nell'ambito della *communio ecclesiarum*.

La dimensione universale del sacerdozio deriva dalla partecipazione alla missione universale che Cristo ha affidato agli apostoli che, comunque, si attua sempre in una Chiesa particolare in quanto il sacramento dell'ordine non si riceve per un ufficio o un incarico pastorale, ma prima di tutto per il servizio a una comunità.

Ne deriva che un presbitero possa essere associato al presbiterio diocesano, oltre che per incardinazione nella Chiesa particolare, anche ad altro titolo, trovando afferenza dall'attività pastorale o da un ufficio ecclesiastico che il presbitero svolge nell'ambito di una diocesi o di una circoscrizione ecclesiastica per effetto della *licentia trasmigrandi* prevista dal can. 271, ma anche per la residenza in essa di un presbitero secolare, oppure per l'iscrizione di un presbitero religioso a una casa religiosa situata in una determinata diocesi che gli conferisce il domicilio canonico (can. 103), quantunque tutti costoro continuino a conservare la loro incardinazione in un'altra struttura gerarchica o associativa.

poi, ciascuno con il proprio presbiterio, sempre meglio penetrati dal senso di Cristo e della Chiesa, devono sentire e vivere con la Chiesa universale. Intima resti la comunione delle giovani Chiese con tutta la Chiesa. [...] Queste Chiese, che si trovano assai spesso nelle regioni più povere del mondo, soffrono ordinariamente ancora per grave carenza di sacerdoti e per mancanza di mezzi materiali. [...] Questa azione missionaria deve estendere il soccorso anche a quelle Chiese che, esistendo da antica data, si trovano in una situazione di regresso o di debolezza».

⁵ I termini "iscrizione" e "incardinazione" in origine non avevano un significato univoco. La *adscriptio* fin dall'origine era l'atto di assegnazione di un chierico con l'ordinazione diaconale al servizio di una determinata Chiesa. La *incardinatio* era l'atto con cui un chierico veniva trasferito permanentemente in una Chiesa diversa da quella originaria. L'uso del termine *incardinatio* è prevalso nel XIX secolo fino a confluire nel *Codex* 1917 che nella formulazione ne sottolinea l'uso non del tutto appropriato con l'espressione "ut aiunt": «Per receptionem primae tonsurae clericus *adscriptitur* seu, ut aiunt, *incardinatur* dioecesi pro cuius servitio promotus fuit» (can. 111 §2). Nel *Codex* 1983 prevale il termine "incardinazione" anche se viene conservata la memoria del termine "iscrizione": «De clericorum adscriptione seu incardinatione» (can. 265 e ss.).

Il rapporto tra sacramento dell'ordine e incardinazione indica al chierico non solo l'autorità dalla quale dipende per l'osservanza della disciplina ecclesiastica, ma anche la porzione di popolo di Dio al cui servizio si dedica.

In particolare, l'appartenenza all'*ordo presbyterorum* implica il carattere di universalità della chiamata di ogni presbitero, come tale, a essere cooperatore dell'*ordo episcoporum* nel ministero e nella sollecitudine, in qualsiasi Chiesa particolare si attui, anche fuori dalla propria struttura d'incardinazione.

Giungeremo alla conclusione che la collaborazione ministeriale dei chierici con il vescovo diocesano, per esigenza interna alla natura stessa dell'ordine sacro, si instaura anche nei casi in cui non esiste il vincolo gerarchico che sorge con l'incardinazione in una determinata diocesi.

Il servizio ministeriale offerto da ogni presbitero, come è stato sottolineato nel titolo, indipendentemente dalla sua appartenenza a un altro ente d'incardinazione, che abbia ottenuto la *licentia transmigrandi* o sia incorporato in un istituto religioso ecc, comporta anche la sua inclusione e partecipazione al presbiterio della diocesi che lo accoglie⁶, per la dimensione gerarchica del ministero che è tale per sua stessa natura prima ancora che per effetto dell'incardinazione.

L'approfondimento teologico che si è avuto soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II porta a superare una visione di incardinazione considerata come un istituto giuridico che separa e circoscrive il chierico nel particolare, bensì a vederla come uno strumento che, pur legando ogni presbitero al servizio di una struttura gerarchica o associativa, lo mette in rapporto con la gerarchia e gli consente di aprirsi alla *sollicitudo pro universa ecclesia*, non come impegno individuale, ma in spirito di comunione con la Chiesa particolare di cui è membro o di un ente associativo in cui è incardinato.

1. Trattati storici preliminari: da Calcedonia a Trento

Fin dalle origini, la Chiesa locale con il suo presbiterio si è sempre identificata e strutturata attorno al suo vescovo. I presbiteri sono suoi operatori nel servizio e nel governo del gregge affidatogli. Ne dà testimonianza il rituale per la consacrazione presbiterale come ci viene consegnato dalla *Traditio Apostolica*⁷ e dalle *Costituzioni Apostoliche* sull'ordinazione

⁶ Cf. CONCILIO VATICANO II, decret. *Christus Dominus* (CD), n. 19, in: *EV*, vol. I, p. 361 e p. 371 «Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, in unione col vescovo partecipano all'unico sacerdozio di Cristo [...]. Nell'esercizio della cura delle anime la principale responsabilità spetta ai *sacerdotes dioecesanis*; «I religiosi sacerdoti [...] per il fatto che partecipano alla cura delle anime e alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori, essi sono da considerarsi in certo qual vero modo come appartenenti *ad clerum dioecesis*».

⁷ HIPPOLYTE DE ROME, *La tradition apostolique*, ed. B. BOTTE, (Source Chrétienne 11 bis), Paris, 1984/2, c. 7, p. 56: «Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, respice super servum tuum istum

presbiterale e l'aggregazione al presbiterio «con il suffragio e il giudizio di tutto il clero»⁸.

Attraverso il vescovo, la Chiesa locale stabilisce vincoli di comunione con le altre Chiese, soprattutto quelle vicine i cui vescovi partecipano all'elezione e consacrazione del nuovo vescovo. Il vincolo gerarchico tra il presbiterio e i diaconi con il proprio vescovo, va oltre l'ambito della Chiesa locale per stabilire vincoli di comunione con le altre Chiese unite dai rispettivi Pastori in comunione con il collegio episcopale. Il vincolo gerarchico mediato dalla persona del vescovo è anche espressione del senso di collegialità e corresponsabilità che si attua nel governo interno alla Chiesa e nel rapporto tra essa e le altre Chiese.

L'organizzazione ecclesiale del IV-V secolo risponde al principio di territorialità che individua attraverso la *civitas* la sede episcopale della Chiesa locale mentre con le Chiese sorelle più vicine va a costituire un mosaico strutturato attraverso vincoli sovradiocesani di comunione e di corresponsabilità. Diaconi e presbiteri vengono ordinati per rispondere alle necessità pastorali delle Chiese particolari di appartenenza.

L'ordinazione clericale che lega al servizio di una determinata diocesi, con il sorgere del monachesimo e il diffondersi di variegata esperienza di vita spirituale, tende a sottrarre il chierico dalla dipendenza diretta della gerarchia. Le ordinazioni *assolute* mirano a sciogliere il chierico dall'adempimento di una particolare funzione derivante dall'iscrizione a una Chiesa locale.

Una drastica inversione di rotta viene segnata dal Concilio di Calcedonia con il can. 6 che, nel proibire le ordinazioni *assolute* o *sine titulo* sotto pena di nullità, riconduce la giurisdizione su tutto il clero alla competenza esclusiva del vescovo diocesano⁹ che sovrintende con potestà episcopale anche sui monasteri¹⁰. Vengono proibite le iscrizioni di chierici a più di una diocesi¹¹, le trasmigrazioni e l'accoglienza fatta dai vescovi a chierici dipendenti da altri vescovi¹². È consentita la mobilità del chierico

et impartire spiritum gratiae et consilii praesbyterii ut adiubet et gubernet plebem tuam in corde mundo».

⁸ *Les Constitutions Apostoliques*, ed. M. METZGER, voll. I-III, Paris, 1985-1987, vol. III, p. 218. (Sources Chrétiennes, 336).

⁹ Cf. *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Edd. G. ALBERIGO, G. DOSSETTI, P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, H. JEDIN, Bologna 1973/3, p. 90, *Concilium Chalcedonense* can. 6: «Ut nullum absolute liceat ordinari. Nullum absolute ordinari debere presbyterum aut diaconum nec quemlibet in gradu ecclesiastico, nisi specialiter ecclesiae civitatis aut possessionis aut martyrii aut monasterii qui ordinandus est pronuntietur. Qui vero absolute ordinantur, decrevit sancta synodus, irritam esse huiusce modi manus inpositionem, et nusquam posse ministrare, ad ordinantis iniuriam».

¹⁰ Cf. *Ibid.*, p. 89, can. 4: «*De honore monachorum*...: Placuit nullum quidem usquam aedificare aut constituere monasterium vel oratorii domum praeter conscientiam civitatis episcopi [...]. Verum tamen episcopum convenit civitatis competentem monasteriorum providentiam gerere».

¹¹ Cf. *Ibid.*, p. 92, can. 10: «*Ut nullus clericus in duabus ministret ecclesiis*: Non licere clericum in duarum civitatum simul pronuntiarum ecclesiis, et in qua initio ordinatus est et ad quam confugit, quasi ad potiore, ob inanis gloriae cupiditatem: hoc autem facentes revocari debere ad suam ecclesiam, in qua initio ordinati sunt et ibi tantummodo ministrare».

¹² Cf. *Ibid.*, p. 90, can. 5 «*De episcopis vel clericis, ut de civitate ad civitatem non transeant*:

da una diocesi all'altra per esigenze pastorali con il consenso del vescovo della diocesi in cui è incardinato, attestato dalle sue *litterae commendaticiae*¹³.

Il Concilio di Calcedonia, nel condannare le ordinazioni *assolute*, assumeva il *titulus ecclesiae*, cioè la destinazione al servizio di una determinata Chiesa, come unico titolo di ordinazione che coinvolgeva una determinata comunità di fedeli ad accogliere e a riconoscere il presbitero quale sua guida. Il *titulus ordinationis* è l'elemento centrale ed esclusivo, senza sottovalutare anche l'importanza dell'obbligo che ne deriva per la comunità di ascrizione di provvedere al sostentamento del proprio clero. Comunque, l'elemento principale, per Calcedonia, rimane il *titulus ecclesiae* dell'ordinazione, cioè l'inserimento ecclesiale di un presbitero a presiedere una determinata comunità.

Lungo i secoli che accompagneranno la vita della Chiesa verso l'apice dell'epoca altomedievale si andrà affermando il collegamento tra capacità patrimoniale di una Chiesa e sostentamento del chierico chiamato a svolgere un particolare servizio.

L'ascrizione a una Chiesa e la destinazione del chierico all'esercizio del ministero costituiscono il *titolo* per elargirgli il sostentamento. Il Concilio di Calcedonia, assumendo il *titulus ecclesiae* quale *titulus ordinationis*, attribuisce all'istituto dell'incardinazione anche la finalità di assicurare il sostentamento al clero¹⁴. Di conseguenza, una Chiesa deve confrontarsi con la sua capacità economica per programmare il proprio organico di chierici in ragione delle attività pastorali, conducendo allo sviluppo del sistema beneficiale nel XII secolo.

Il divieto delle ordinazioni assolute intende evitare il diffondersi di una disordinata mobilità clericale con una progressiva perdita del vincolo gerarchico tra il Vescovo e il clero diocesano a scapito della disciplina ecclesiastica in genere, ma soprattutto in riferimento al significato della sacra ordinazione e la relativa funzione ministeriale. In altre parole, resta permanente la condanna delle ordinazioni assolute o *sine titulo* e il conseguente formarsi di *clerici vagi seu acephali*. Questi chierici, così definiti da Isidoro di Siviglia, non riconoscono il vescovo quale proprio capo, si discostano dai chierici per l'ossequio alla religione e, al tempo stesso, dai laici per le occupazioni secolari da cui trarre il proprio onesto sostentamento¹⁵.

De his, qui transmigrant de civitate in civitatem episcopis aut clericis, placuit ut canones, qui de hac re a sanctis patribus statuti sunt, habeant propriam firmitatem».

¹³ *Ibid.*, p. 93, can. 13 «*Ut in aliena ecclesia clerici non ministrent: Peregrinos clericos et lectores in alia civitate praeter commendaticias litteras sui episcopi nusquam penitus ministrare debere*».

¹⁴ Cf. *Ibid.*, «*Ne clericis, qui propter officia ecclesiastica ordinantur, incertis vagaretur sedibus, sed in eadem ecclesia post sufficientem probationem ad gradus altiores ascenderent; deinde in certae ecclesiae adscripti eiusdem ecclesiae proventibus honestam haberent substationem*».

¹⁵ Cf. ISIDORO DA SIVIGLIA, *De ecclesiasticis officiis*, II 3, 1-2; *Patrologia latina*, 83, 779: «*Duo autem sunt genera clericorum: unum ecclesiasticorum sub regimine episcoporum degentium, alter acephalorum, id est sine capite, quem sequantur ignorantium. Hos neque inter laicos saecularium officiorum studia, neque inter clericos religio retentat divina, sed solutos oberrantes sola turpis vita*

Purtroppo, questo assetto organizzativo, benché necessario e funzionale al sistema, sposta l'ottica verso un punto di vista che si focalizza soprattutto sull'aspetto patrimoniale. Il *titulus ecclesiae* aveva per oggetto il servizio pastorale che avrebbe comportato come conseguenza anche il sostentamento del chierico¹⁶. Il *titulus beneficii* crea una nuova mentalità guardando al servizio pastorale come obbligo di adempiere gli oneri del beneficio. Il servizio del chierico si trova di fronte al rischio progressivo di diventare una controprestazione.

Il Concilio Lateranense III riafferma in modo congiunto e inseparabile il *titulus ordinationis* e il *beneficium*, in continuità con quanto già aveva introdotto il Concilio di Calcedonia, ma adottando una ricaduta sanzionatoria meno grave sul vescovo che in caso di ordinazioni *sine titulo* avrebbe dovuto accollarsi il mantenimento del chierico, almeno temporaneamente finché non vi avesse provveduto la sua *militia clericalis*¹⁷.

Tuttavia, le condizioni economiche precarie di una Chiesa locale non potevano tornare a scapito delle sue necessità pastorali. Fu così che oltre al *titulus beneficii* Innocenzo III, con la decretale *Tuis quaestionibus*, introdusse il *titulus patrimonii* permettendo al vescovo di ammettere agli ordini maggiori quei chierici che avrebbero potuto garantire per se stessi un onesto sostentamento sulla base di una consistenza patrimoniale propria¹⁸.

Conseguenza immediata ed evidente è l'ampliamento del *titulus ordinationis*, cioè il vincolo gerarchico che lega il chierico al vescovo, in quanto al *titulus beneficii* derivante dall'esercizio di un ufficio ecclesiastico si affianca il *titulus patrimonii*, cioè il sostentamento del chierico se garantito dai suoi beni patrimoniali ne giustifica l'ordinazione anche in assenza del binomio ufficio-beneficio.

complectitur et vaga. Quique dum nullum metuentes, explendae voluptatis suae licentiam consecrantur, quasi animalia bruta libertate ac desiderio suo feruntur, habentes signum religionis, non religionis officium, hippocentauris similes, neque eques neque homines, mistumque, ut ait poeta, genus prolesque biformis (Virgilio, *Eneide*, VI 25-26). Quorum quidem sordida atque infami numerositate nostra pars occidua pollet» (CONCILIUM AQUISGRANENSE, *Inst. can. ag.* I 101; MANSI 14, 210-211).

¹⁶ Anche le istituzioni civili avvertono il problema delle ordinazioni di chierici in relazione alle condizioni economiche della Chiesa per il sostentamento del ministro ordinato. Si veda per es. nel *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano le *Novellae Constitutiones* di Giustiniano. *Nov.* 3: «Ut determinatus sit numerus clericorum sanctissimae maioris ecclesiae et ceterarum sanctorum ecclesiarum Felicissimae Urbis (Constantinopolis)»; *Nov.* 6: «Quomodo oporteat episcopo set reliquos clericos ad ordinationem adduci, et de expensis ecclesiarum»; *Nov.* 16: «De mensura ordinandorum clericorum».

¹⁷ Cf. *Decretales Gregorii IX* (X, 3, 5, 4.): Alexander III in Concilio Lateranensi III A. 1179: «Episcopus, si aliquem sine certo titulo, de quo necessaria vitae percipiat, in diaconum vel praesbyterum ordinaverit, tamdiu ei necessaria subministret, donec in aliqua ecclesia ei convenientia stipendia militiae clericalis assignet, nisi talis forte ordinatus de sua vel paterna hereditate subsidium vitae possit habere».

¹⁸ Cf. *Ibid.* X, 3, 5, 23: Decretale del 1208 di Innocenzo III all'Arcivescovo di Besançon: «Tuis quaestionibus respondemus, quod clericos in minoribus ordinibus constitutos, de patrimonialibus bonis habentes unde possint congrue sustentari, etsi nondum fuerint beneficium ecclesiasticum assecuti, dummodo aliud canonicum non obsistat, ad superiores poteris ordines promovere».

Resta altrettanto evidente che la questione patrimoniale e il *titulus beneficium* debordano dal significato dell'onesto sostentamento di cui un chierico ha diritto e che un vescovo deve assicurargli.

Il *titulus patrimonii* sovrachia le modalità di svolgimento del ministero ecclesiastico rendendo lecite le ordinazioni *sine titulo*, le ordinazioni assolute che svincolano i chierici da un ufficio e dall'esercizio del ministero alle dipendenze del vescovo non essendo legati con la Chiesa locale a nessun servizio, secondo il criterio *beneficium propter officium*, e neppure alla stessa incardinazione.

Ormai è aperta la strada degli abusi essendosi perso di vista il ministero ecclesiastico quale fine ed esigenza primaria dell'ordinazione a servizio di una determinata Chiesa.

2. Trento: il criterio della "utilità" e "necessità" per la Chiesa diocesana, primo requisito del *titulus ordinationis*

La progressiva sovrapposizione del titolo patrimoniale a quello beneficiale delle ordinazioni fece proliferare una massa di presbiteri lontani per vocazione e motivati solo da interesse di convenienza. Questa è la realtà alla quale il Concilio di Trento dovrà porre mano per superare la piaga di una larga fetta di clero già descritta nel *Decretum Gratiani* come ignorante e in preda al degrado materiale e morale, incapace perfino di amministrare i sacramenti¹⁹.

Il Concilio di Trento riafferma che non è conveniente che coloro che sono entrati al servizio di Dio debbano con disonore dell'ordine ricevuto, mendicare o esercitare mestieri ignobili per guadagnarsi da vivere.

La cosa più grave è che sono molti coloro che vengono ammessi agli ordini sacri senza alcuna selezione fingendo «con artifici menzogneri di avere un beneficio ecclesiastico o mezzi sufficienti, il santo sinodo stabilisce che in futuro nessun chierico secolare, anche se adatto per costumi, scienza ed età, venga promosso agli ordini sacri se prima non sia giuridicamente provato che egli abbia il pacifico possesso di un beneficio ecclesiastico sufficiente per un onesto sostentamento. [...] Tra coloro che hanno un patrimonio o una pensione, in futuro non potranno essere ordinati se non quelli che il vescovo giudicherà necessari e utili per le sue Chiese e non senza avere constatato l'effettivo possesso di quel patrimonio o pensione e la loro consistenza sufficiente a sostenerli»²⁰.

Il Concilio tridentino conserva accanto al *titulus beneficium* anche il *titulus patrimonii*, ma a condizione che il vescovo, a suo giudizio, valuti

¹⁹ *Concordia Discordantium Canonum (Decretum Magistri Gratiani)*, D. 23 c. 4: «Tales ad ministerium eligantur clerici, qui digne possint dominica sacramenta tractare. Melius est enim Domini sacerdoti paucos habere ministros, qui possunt digne opus Dei exercere, quam multos inutiles, qui onus grave ordinatori adducant».

²⁰ CONCILIIUM TRIDENTINUM, *De reformatione*, Sess. XXI, cap. 2, in: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, p. 728-729.

che vi sia la giusta causa fondata sulla necessità della Chiesa diocesana e sul patrimonio personale dell'ordinando sufficiente a garantirgli almeno l'onesto sostentamento che gli sarebbe giunto dal *titulus beneficii*.

Il *Decretum de reformatione* nella sessione XXIII torna a puntualizzare i requisiti del *titulus ordinationis* con la riprovazione delle ordinazioni *absolute*, inserendo quanto il Concilio di Calcedonia aveva disposto al can. 6 riguardo al nesso tra sacra ordinazione e ascrizione a una Chiesa o luogo pio²¹, oltre all'obbligo di residenza²². L'incardinazione determina la stabilità dello svolgimento del ministero sacro presso una Chiesa. Per di più, senza le *litterae commendatitiae* del proprio vescovo neppure è consentito al presbitero di celebrare i sacramenti fuori della propria diocesi. Il Concilio di Trento affronta alla radice questo problema proibendo il cumulo dei benefici che comporterebbe l'incardinazione in due Chiese²³.

L'ordinazione *ad titulum patrimonii* nell'intenzione del Concilio tridentino deve rispondere solo a una misura straordinaria per circoscrivere il fenomeno dei chierici acefali ed oziosi come conseguenza delle ordinazioni *absolute* e, per questo, sempre a condizione che l'ordinando sia comunque disposto a sottostare alla piena dipendenza del vescovo e ad accettare incarichi e uffici pastorali che gli vorrà assegnare.

Con le ordinazioni *ad titulum patrimonii* i vescovi, secondo il loro prudente giudizio, potranno provvedere alle necessità pastorali della loro Chiesa supplendo alla mancanza di benefici.

In questo modo la linea che unisce Calcedonia a Trento risulta nel tempo rafforzata nella costante riconferma che il *titulus ordinationis* deve corrispondere, normalmente e ordinariamente, nella sua attuazione, al *titulus beneficii*, in quanto ogni ordinazione è per lo svolgimento di un ministero e il beneficio vincola il chierico ad adempiere gli obblighi che l'ufficio comporta a cominciare dall'osservanza dell'incardinazione in una Chiesa e della residenza stabile che gli viene richiesta.

Il mantenimento del divieto delle ordinazioni *absolute* ha per il Concilio di Trento lo scopo preciso di garantire che l'ordinazione dei chierici assicuri lo svolgimento del ministero per l'utilità della Chiesa e non

²¹ Cf. *Ibid.*, Sess. XXIII, cap. XVI, p. 749-750: «Poiché nessuno deve essere ordinato, se a giudizio del suo vescovo non è utile e necessario alle sue Chiese, il santo sinodo, conformemente al sesto canone del concilio di Calcedonia, stabilisce che in futuro nessuno venga ordinato se non è assegnato a quella Chiesa o luogo pio per la cui necessità o utilità è stato scelto; ivi egli eserciterà i suoi doveri senza andare vagando da una sede all'altra».

²² Cf. *Ibid.*, Sess. VI, *Decretum de residentia episcoporum et aliorum inferiorum*, capp. 1-3, in: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, p. 681-683.

²³ Cf. *Ibid.*, Sess. XXIV, cap. 17, in: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, p. 769-770: «Il buon ordine della Chiesa viene sovvertito quando un ecclesiastico occupa più uffici. Perciò i sacri canoni hanno sapientemente disposto che nessuno possa essere incardinato in due Chiese. Ma molti, mossi da un riprovevole desiderio di guadagno, ingannando se stessi (non Dio!), non si vergognano di eludere con diversi intrighi le prescrizioni saggiamente emanate e di tenere contemporaneamente più benefici. Per questo il santo sinodo, desiderando ristabilire la disciplina necessaria nel governo delle Chiese, con il presente decreto, che dovrà essere osservato da ogni persona, di qualsiasi titolo insignita, anche di quello cardinalizio, stabilisce che in futuro a ciascun chierico sarà conferito un solo beneficio ecclesiastico».

per secondi fini. In questo modo il beneficio non può essere un fine, ma un mezzo che lega il chierico alla Chiesa che dispone di tale beneficio. Per questo è inevitabile l'obbligo di residenza per un servizio effettivo e la condanna di chierici acefali o vagabondi.

3. *Codex* 1917: Il consolidamento dell'incardinazione come strumento di vigilanza sul clero

Il Concilio di Trento fissa la disciplina di Calcedonia. L'ascrizione di un chierico a una determinata Chiesa e la sua ordinazione, decisa con il criterio della stretta utilità e necessità, conduce a una visione immobile di Chiesa parcellizzata e incomunicabile rispetto alla sensibilità per i bisogni e per la *sollicitudo omnium ecclesiarum* che andrà sviluppandosi nel ventesimo secolo. Per questo si spiega bene come l'azione missionaria di evangelizzazione dell'America e dell'Asia fino al ventesimo secolo si sia realizzata per iniziativa degli Ordini religiosi e delle società missionarie di vita comune piuttosto che da parte delle diocesi la cui partecipazione troverà impulso solo con l'enciclica di Pio XII *Fidei donum*²⁴.

Il *Codex* 1917 trascrive e consolida la disciplina prevista da Calcedonia-Trento sull'obbligo d'incardinazione per impedire il formarsi di chierici girovaghi²⁵ e sul duplice requisito della necessità e dell'utilità dell'ordinazione dei chierici per le Chiese della propria diocesi²⁶. Circa il *titulus ordinationis* viene riaffermato il *titulus beneficii*, ma senza escludere il *titulus patrimonii* in mancanza del primo, ma sempre che quest'ultimo abbia consistenza tale da assicurare al chierico il suo sostentamento per tutta la vita²⁷.

Con questo sistema di incardinazione l'adempimento degli obblighi pastorali del chierico sono in stretta relazione e dipendenza con gli oneri derivanti del beneficio inteso come riscossione delle rendite. Una sorta di *do ut facias* come nei contratti innominati del diritto romano. Ma non solo; il vescovo, nell'affidare gli incarichi pastorali deve tener conto della compatibilità con gli oneri del beneficio di cui abbiamo detto, come anche della necessità e utilità della Chiesa, oltre a un eventuale legittimo impedimento del chierico²⁸.

²⁴ Pius XII, Litt. Encycl. *Fidei Donum*, 21 apr. 1957, in: *AAS* 49 (1957) 225-248.

²⁵ Cf. *Codex Iuris Canonici* (CIC) 1917, can. 111: «Quemlibet clericum oportet esse vel alicui dioecesi vel alicui religioni adscriptum, ita ut clerici vagi nullatenus admittantur».

²⁶ Cf. *Ibid.*, CIC 1917, can. 969 §1: «Nemo ex saecularibus ordinetur, qui iudicio proprii Episcopi non sit necessarius vel utilis ecclesiae dioecesis».

²⁷ Cf. *Ibid.*, CIC 1917, can. 979 §2: «Hic titulus debet esse et vere securus pro tota ordinati vita et vere sufficiens ad congruam eiusdem sustentationem, secundum normas ab Ordinariis pro diversis locorum et temporum necessitatibus et adiunctis dandas».

²⁸ Cf. CIC 1917, can. 128: «Quoties et quamdiu id, iudicio proprii Ordinarii, exigit Ecclesiae necessitas, ac nisi legitimum impedimentum excuset, suscipiendum est clericis ac fideliter implendum munus quod ipsis fuerit ab Episcopo commissum».

Il significato originario dell'incardinazione, come assunzione di un ufficio in una determinata Chiesa, diventa uno strumento di vigilanza affinché *clerici vagi nullatenus admittantur*, come recita il can. 117 del *Codex* 1917. Dal beneficio, invece, scaturisce la fonte del sostentamento del chierico e l'obbligo della prestazione pastorale.

Vedremo come anche in questa materia vi sarà un progresso di comprensione. Il fondamento della remunerazione del clero si sposterà dalla visione data dal diritto naturale verso una concezione più evangelica affinché sia adeguatamente provveduto a quanti svolgono un *munus* ministeriale, senza contrapporre il fine del corrispettivo, per poter disporre anche di mezzi sufficienti a facilitare la formazione e l'aggiornamento²⁹.

4. Vaticano II: incardinazione aperta alla mobilità clericale per la missione universale del sacerdozio di Cristo

Il richiamo dell'istituto dell'incardinazione nel Decreto *Presbyterorum ordinis* al n. 10, trova la sua importanza per il contesto in cui è inserito, cioè la sollecitudine per tutta la Chiesa e non solo la distribuzione dei presbiteri³⁰.

Il concetto di Chiesa che ne offre la visione conciliare, costante nella tradizione, ma con una rinnovata presa di consapevolezza di essere Popolo di Dio, della sua struttura gerarchica e del principio fondamentale di comunione che la anima, mette in luce anche una visione rinnovata della figura del presbitero e del suo ministero. Il dono spirituale che essi ricevono va oltre la missione limitata e ristretta per essere resi partecipi di una missione universale e vastissima proprio come il sacerdozio di Cristo, che dirige la sua missione salvifica a tutti i popoli e di tutti i tempi.

Con questa premessa sull'identità del presbitero, il Decreto *Presbyterorum ordinis*, con un richiamo che va oltre la forma esortativa, dice: «Ricordino i presbiteri che a loro incombe la sollecitudine di tutte le Chiese. Pertanto, i presbiteri di quelle diocesi che hanno maggior abbondanza di vocazioni, si mostrino disposti ad esercitare volentieri il proprio

²⁹ Tra gli effetti che produce l'incardinazione vi è anche l'obbligo di provvedere al sostentamento dei sacri ministri (cann. 269 §1; 281 §1). Il *munus* ministeriale proprio del chierico non può essere assimilato o ridotto a un tipo di rapporto di lavoro subordinato, non essendoci il libero consenso delle parti in materia di prestazione d'opera e di remunerazione che qualifica la fonte contrattuale di qualsiasi rapporto di lavoro. La remunerazione del chierico non è associabile alla compensazione economica che ha per fondamento il diritto naturale secondo la regola dell'*unicuique suum [ius] tribuere*. Essa trova piuttosto il suo fondamento nel diritto divino positivo: «Il Signore ha disposto che quelli che annunziano il vangelo vivano del vangelo» (1Cor 9,14; vedi anche 1Tm 5,17-18; Gal 6,6). Tuttavia, il Vangelo di per sé non è fonte di reddito, ma il riconoscimento dello *status* di colui che ha accolto l'invito di pascere le pecore non da mercenario, ma secondo il modello di Cristo nella totale oblazione di sé. Il diritto al sostentamento viene specificato dal diritto che sia provveduto solo al fabbisogno perché sia rispettata la natura ministeriale della sacra ordinazione e il servizio pastorale.

³⁰ PO, n. 10, in: *EV*, vol. 1, p. 731.

ministero, previo il consenso o l'invito del proprio ordinario, in quelle regioni, missioni o opere che soffrono di carenza di clero»³¹.

La riflessione conciliare sulla Chiesa e sulla sua missione ci apre la strada all'approfondimento del concetto d'incardinazione come vincolo di servizio che consegue alla sacra ordinazione.

I capisaldi fissati da Calcedonia-Trento restano come tali, con le motivazioni che abbiamo diffusamente esposto. Con ciò, il Concilio Vaticano II ci porta ad allargare l'orizzonte oltre il circolo che si era chiuso intorno a "*utilitas ecclesiae, titulus ordinationis, titulus beneficii, titulus patrimonii*".

Lo spirito della *sollicitudo omnium ecclesiarum*, aprendo necessariamente alla mobilità clericale, anima la missione di tutta la Chiesa attraverso la disponibilità di ogni presbitero per la sua partecipazione al ministero universale di Cristo, a partire dalle Chiese particolari e da alcune strutture di tipo associativo, specialmente quelle che appartengono alla vita consacrata religiosa, per mettere a disposizione di altre Chiese sorelle il loro ministero.

Per assolvere a questa finalità pastorale potrebbe sorgere la domanda se l'istituto giuridico dell'incardinazione sia divenuto un limite o un presupposto necessario. Possiamo rispondere che proprio la storia e la comprensione di senso che è andata crescendo lungo l'esperienza plurisecolare della Chiesa di questo antico istituto giuridico rendono chiaro che esso è uno strumento che, con il dovuto aggiornamento, risponde pienamente alla missione della Chiesa e del chierico.

5. L'incardinazione, anche dei chierici religiosi, apre alla *communio hierarchica* e alla cooperazione con l'ordine episcopale nell'esercizio del ministero sacro nelle diocesi

Il vincolo giuridico che lega il chierico a una Chiesa particolare³² o a un ente associativo con capacità d'incardinare, crea una relazione giuridica speciale anche con la Chiesa universale per il vincolo di comunione gerarchica di cui è reso partecipe per la "cooperazione" con l'*ordo episcoporum*³³ nella persona dell'*episcopus dioecesanus*.

Attraverso l'incardinazione il rapporto vescovo-presbitero si trasforma in vincolo giuridico-sacramentale da cui scaturisce la funzione ministeriale del presbitero. Pertanto, l'incardinazione tende ad assicurare il

³¹ *Ibid.*, n. 10.

³² Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, in: *EV*, vol. 13, p. 667, n. 31: «L'incardinazione non si esaurisce in un vincolo puramente giuridico, ma comporta anche una serie di atteggiamenti e di scelte spirituali e pastorali, che contribuiscono a conferire una fisionomia specifica alla figura vocazionale del presbitero»; CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Directorium Dives Ecclesiae pro Presbyterorum ministerio et vita*, 31 martii 1994, n. 26, in: *EV*, vol. 14, p. 411.

³³ Cf. CD, n. 34, in: *EV*, p. 370: «cooperatores ordinis episcopalis»

bene del chierico e, in modo più diretto ma non esclusivo e restrittivo, di una concreta comunità.

L'incardinazione esprime anche la necessità di tutelare, attraverso il vincolo di dipendenza, la *communio hierarchica* e la cooperazione con l'ordine episcopale nell'esercizio del ministero sacro³⁴.

Il fondamento dell'incardinazione, quantunque essa non avvenga in una diocesi, ma in un ente associativo con capacità di incardinare, corrisponde alla necessità che non deve esistere il presbitero senza fare riferimento all'ordine episcopale³⁵, sia che si tratti di vescovo diocesano che di Sommo Pontefice³⁶.

L'appartenenza all'ordine del presbiterato comporta l'incardinazione in una Chiesa particolare o in un ente associativo con capacità di incardinare, ma l'universalità della missione del ministro sacro deriva dalla chiamata ad essere cooperatore con *l'ordo episcoporum* attraverso il quale avviene il collegamento con la successione apostolica e la missione³⁷.

L'incardinazione non restringe la capacità ontologica del chierico di rispondere all'universalità della missione alla quale è chiamato in quanto chierico.

L'incardinazione mette il chierico in rapporto con una determinata gerarchia entrando a far parte di un particolare ente d'incardinazione per essere al suo servizio a favore dei fedeli. Tuttavia, in quanto chierico, non stabilisce un legame di tipo meramente associativo con la struttura d'incardinazione, come una sorta di tesseramento per entrarvi a far parte. Infatti, anche per gli istituti religiosi e le società di vita apostolica clericali, quali enti associativi con capacità d'incardinare, il can. 266 §2 parla di incardinazione *tamquam clericus* come a significare che la presenza del chierico religioso in quel contesto associativo risponde soltanto alla fun-

³⁴ Cf. PO, n. 7, in: *EV*, vol. 1, p. 719: «Tutti i presbiteri, assieme ai vescovi, partecipano in tal grado dello stesso e unico sacerdozio e ministero di Cristo, che la stessa unità di consacrazione e di missione esige la *comunione gerarchica* dei presbiteri con l'ordine di vescovi»; cf. *ibid.*, n. 15, p. 747: «D'altra parte, il ministero sacerdotale, dato che è il ministero della Chiesa stessa, non può essere realizzato se non nella *comunione gerarchica* di tutto il Corpo. La carità pastorale esige pertanto che i presbiteri, lavorando in questa comunione, con l'obbedienza facciano dono della propria volontà nel servizio di Dio e dei fratelli, ricevendo e mettendo in pratica con spirito di fede le prescrizioni o le raccomandazioni del Sommo Pontefice, del loro Vescovo e degli altri superiori».

³⁵ Cf. PO, n. 2, in: *EV*, vol. 1, p. 701: «La funzione dei presbiteri, in quanto strettamente vincolata all'ordine episcopale, partecipa dell'autorità con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il proprio Corpo».

³⁶ I superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali e di diritto pontificio sono investiti direttamente, *ex lege*, della potestà di giurisdizione che deriva loro dal Romano Pontefice (can. 596 §2). L'estensione di questa giurisdizione in riferimento all'ordine sacro è definita dal diritto e riguarda, salvo ulteriori concessioni della Santa Sede, l'ordine interno dell'istituto. Tali superiori sono definiti con il titolo di "prelati" che il *Codex* 1917 al can. 110 collega direttamente alla potestà di giurisdizione: «*Quamvis Praelati titulo, honoris causa, a Sede Apostolica etiam nonnulli clerici donentur sine ulla iurisdictione, proprio tamen nomine Praelati in iure dicuntur clerici sive saeculares sive religiosi qui iurisdictionem ordinariam in foro externo obtinent*».

³⁷ Cf. CD, n. 6, in: *EV*, vol. 1, p. 333-335; LG, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 185.

zione che deve svolgere come ministro della Chiesa universale. L'incorporazione previa, tramite professione perpetua nell'istituto, è richiesta per legare stabilmente il ministero del chierico a una struttura, ma resta un fatto completamente distinto nel significato, perché, benché la preceda, non può essere confusa come un sostitutivo dell'incardinazione né assimilata ad essa³⁸. L'incardinazione del chierico religioso professo perpetuo avviene con la ricezione dell'ordine sacro e non è un prolungamento o un duplicato dell'incorporazione per professione.

Il superiore dell'ente d'incardinazione è Ordinario. Anche i superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio sono Ordinari³⁹, non semplicemente per il fatto di essere superiori religiosi⁴⁰, ma per il riferimento alla capacità d'incardinare e di governare l'esercizio dell'Ordine sacro dei presbiteri secondo il carisma specifico e la missione dell'istituto.

In questi casi alla capacità d'incardinare è unita la potestà di regime sia nel foro esterno che interno da parte dei legittimi superiori (can. 596 §2), la cui responsabilità è di assicurare in modo stabile ai religiosi incorporati *tamquam clerici*, ovvero incardinati, l'esercizio del servizio ministeriale.

Gli istituti religiosi clericali di diritto pontificio, anche nel caso in cui fossero "esenti", restano enti associativi giurisdizionali, ma non gerarchici perché l'ordinazione e l'incardinazione non sono direttamente al servizio della *portio* del Popolo di Dio, venendo a mancare in essi la relazione tra *ordo* e *plebs*.

Quindi, a ben vedere, il ministero del chierico è sempre gerarchico per se stesso e non in virtù dell'incardinazione. I chierici religiosi, infatti, pur essendo incardinati in una struttura associativa e non gerarchica, il loro ministero e l'esercizio di esso è ugualmente gerarchico per natura e non per appartenenza.

³⁸ In questo senso, è significativo che il voto di castità professato in un istituto religioso non sostituisca più la promessa di celibato richiesta per accedere all'ordine sacro, in deroga al can. 1037. L'attuale rito delle ordinazioni prevede che anche gli ordinandi religiosi pronuncino *ex novo* la promessa di celibato distinta dal voto di castità già emesso.

³⁹ Cf. can. 134. Il superiore dell'ente incardinante gode della potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro interno che per quello esterno, necessaria per il governo dei chierici (cf. can. 596 §2), mentre i superiori degli istituti religiosi laicali o di diritto diocesano godono della potestà un tempo detta "dominativa" (can. 596 §1) e, non avendo potestà di giurisdizione in foro esterno non possono costituire pene, ma solo adottare quelle misure disciplinari che concede loro il diritto universale e quello proprio.

⁴⁰ Hervada distingue nelle forme miste, dove è presente la natura clericale e laicale dell'istituto, accanto a una potestà propria dell'istituto anche una potestà di giurisdizione per quanto riguarda i chierici: «en estas formas mixtas son distinguibles lo asociativo y la línea institucional. Por ejemplo, en el gobierno lo asociativo se rige por la potestad dominativa y pertenece a los superiores propios, mientras que lo ministerial se rige por la jurisdicción y pertenece de suyo a los obispos, como de hecho ocurrió durante siglos. Sin embargo, en la práctica actual – cfr. cánones 596 §2 y 732 – la jurisdicción se concede a los superiores propios, generando así fenómenos mixtos – asociativos y ministeriales – con línea de jurisdicción», in: J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Pamplona, 1989, p. 177.

Benché non gerarchici, si tratta comunque di enti incardinanti giurisdizionali con facoltà da parte dei rispettivi ordinari di erigere propri seminari, rilasciare lettere dimissorie, esercitare la potestà nel foro interno ed esterno, concedere ai propri presbiteri le *litterae commendatitiae* e la facoltà di assolvere nell'ambito dell'istituto (cann. 903; 967 §3; 968 §2; 969§2), ecc.

Il vescovo diocesano e gli ordinari a esso equiparati (cann. 134 e 368) mettono la loro responsabilità pastorale al servizio dell'intera *portio* del Popolo di Dio che viene loro affidata per la cura delle anime. Essi governano il ministero dei chierici, soprattutto dei presbiteri incardinati, ma anche di altri che, pur non essendo incardinati, sono presenti nella diocesi a vario titolo e svolgono un ufficio o un ministero come cooperatori dell'ordine episcopale.

L'istituto religioso clericale di diritto pontificio e la società di vita apostolica clericale di diritto pontificio sono enti associativi giurisdizionali, ma non gerarchici, senza un presbiterio e senza la responsabilità pastorale che ha invece l'ordinario diocesano per la cura delle anime di una specifica porzione di Popolo di Dio.

Gli ordinari religiosi presiedono l'ente incardinante con una potestà di giurisdizione "quasi episcopale", ma le loro facoltà riguardano l'ammissione dei chierici loro soggetti ad esercitare il ministero come, per esempio, l'esercizio della facoltà di confessare concessa dall'ordinario del luogo al presbitero religioso, oppure l'assunzione e l'esercizio di uffici ecclesiastici conferiti dall'ordinario diocesano, previo consenso o convenzione.

Negli istituti religiosi clericali di diritto diocesano, di solito di recente fondazione e la cui diffusione è ancora limitata all'ambito ristretto di una o di alcune Chiese particolari da richiedere la «speciale cura del vescovo diocesano» (can. 594), i superiori maggiori non sono ordinari e gli effetti giuridici connessi all'incardinazione devono essere integrati dall'azione del vescovo diocesano, quale ordinario della circoscrizione ecclesiastica in cui è situata la casa religiosa⁴¹. Per questi religiosi l'ordinazione è retta dal diritto dei chierici secolari (can. 1019 §2) e il vescovo diocesano ha competenza a cominciare dalla concessione delle lettere dimissorie (can. 1018 §1).

Resta comunque da spiegare perché, nonostante ciò, gli istituti religiosi di diritto diocesano, quali enti associativi non giurisdizionali, hanno la facoltà d'incardinare.

Pare evidente che in questo caso, a differenza di altre forme di vita consacrata, l'istituto religioso, quantunque di diritto diocesano, è una realtà associativa la cui finalità è essenzialmente connessa con il ministero dei

⁴¹ Il vescovo, proprio relativamente all'ordinazione diaconale, viene individuato con il criterio del domicilio canonico o della diocesi alla quale il promovendo ha deciso di dedicarsi (can. 1016). Per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica il domicilio canonico è dato dal luogo dove è situata la casa in cui sono iscritti come membri della comunità (can. 103).

chierici. Si pensi per esempio alle attività apostoliche svolte in luoghi di missione.

Per gli istituti religiosi clericali di diritto diocesano, quindi, bisogna distinguere tra il superiore maggiore dell'ente d'incardinazione e il superiore gerarchico che promuove agli ordini, cioè l'ordinario diocesano nella persona del vescovo diocesano o delle figure a lui assimilate.

Tra l'ordinario diocesano e il superiore maggiore, che non è ordinario, non c'è conflitto di ruoli perché l'incardinazione nell'istituto religioso di diritto diocesano mira a realizzare la stabilità del rapporto che si richiede a ogni chierico e a fornirgli i mezzi per l'adempimento dei diritti e doveri propri dei chierici a iniziare dal tempo della formazione istituzionale.

Altro compito spetta all'ordinario diocesano, non come quello cui compete al superiore interno dell'istituto nelle cui mani il religioso fa il voto di obbedienza, ma come Pastore responsabile della cura delle anime che chiama il presbitero a cooperare con lui nell'esercizio del ministero.

Con l'incardinazione si determina quale sia il superiore che deve intervenire in riferimento all'esercizio del ministero sacro e la parte del Popolo di Dio al cui servizio viene destinato il chierico⁴².

In tal modo, il vescovo diocesano o l'ordinario di una Chiesa particolare assimilata alla diocesi, come pure i superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, essendo tutti ordinari, sono competenti a concedere le lettere dimissorie e la facoltà di confessare ai presbiteri loro soggetti, anche se con differente estensione. Tutti costoro, per il fatto di essere Ordinari, possono irrogare sanzioni penali, istruire processi per la dispensa dagli oneri sacerdotali ecc.

Per gli istituti di vita consacrata secolari l'incardinazione dei chierici potrà avvenire solo per concessione della Sede Apostolica qualora vi sia la necessità che i chierici siano destinati alle opere proprie dell'istituto o a funzioni di governo all'interno di esso. In tal caso questi chierici dipenderanno dal vescovo allo stesso modo dei chierici religiosi di diritto diocesano (cann. 266 §3 e 715 §2).

Infine, dobbiamo ricordare che esistono anche altre tipologie di enti associativi che hanno chierici. Il *Codex* 1983 non prevede per loro la capacità d'incardinare, ma, per speciale concessione della Sede Apostolica o per privilegio apostolico, si è dato qualche caso in cui è stata ammessa l'incardinazione. Si pensi per esempio alle associazioni clericali di diritto pontificio che per la loro indole necessitano dell'esercizio del ministero sacerdotale e che per la loro struttura offrono garanzie sulla stabilità dei

⁴² Il superiore maggiore di un istituto religioso clericale di diritto diocesano non è ordinario, ma può intervenire riguardo all'esercizio del ministero del chierico a lui soggetto decidendone la limitazione oppure la revoca di un ufficio ecclesiastico che il vescovo gli ha conferito con il suo consenso. Il superiore religioso può anche decidere il suo trasferimento a un'altra casa religiosa situata in un'altra diocesi mettendolo in relazione con un nuovo ordinario.

chierici ascritti e sull'efficacia del loro ministero. Per questo, in tali casi, viene concessa opportunamente anche la potestà di regime.

Per le associazioni di fedeli in genere, l'appartenenza ad esse di un chierico e il vincolo associativo che si stabilisce è a titolo personale per motivi spirituali o di fraternità, mentre l'essere chierico non ha un collegamento giuridico con la realtà associativa.

L'incardinazione dei chierici risponde sempre al requisito di essere stati ordinati per il servizio del Popolo di Dio. Qualora si verificasse il binomio *ordo-plebs* la struttura d'incardinazione assumerebbe la configurazione gerarchica guidata da un Pastore che si farebbe carico della cura delle anime.

Quindi, se in astratto un movimento ecclesiale o un'associazione di fedeli, la cui finalità richiedesse l'esercizio del ministero sacro, ricevessero per privilegio apostolico la concessione di incardinare chierici, dovrà essere evidente la finalità pastorale collegata all'ordine sacro che persegue quel movimento. L'ente, da movimento o associazione, evolvebbe in ente giurisdizionale di natura gerarchica affidato a un Pastore per la relazione *clerus - plebs* che si è instaurata.

6. Incardinazione e composizione aperta del presbiterio diocesano

L'universalità del ministero sacerdotale non può essere ristretta nel recinto segnato dall'istituto dell'incardinazione diocesana. Il ministero del chierico è gerarchico per sua natura e non lo diventa come conseguenza dell'incardinazione in un ente che ne ha la capacità.

L'incardinazione ha per contenuto l'organizzazione ecclesiastica, ma il servizio pastorale specificato dalla cooperazione con i vescovi passa anche attraverso altri percorsi per confluire prevalentemente nelle diocesi e nelle parrocchie.

La Chiesa particolare è il punto di convergenza della multiforme realtà che la caratterizza sotto l'aspetto dei carismi e delle varie forme di vita.

La riflessione conciliare ha ben evidenziato quanto sia proficua per le Chiese particolari, nello spirito della *sollicitudo omnium ecclesiarum*, la collaborazione pastorale con chierici incardinati in realtà ecclesiali di diversa appartenenza. Ne deriva che «per ragione quindi dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti sia diocesani che religiosi, sono associati al Corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa»⁴³.

Inoltre, anche il Decreto *Christus Dominus*, sottolinea lo stesso concetto: «Poiché tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, in unione col vescovo partecipano all'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano, essi devono essere considerati provvidenziali cooperatori dell'Ordine episco-

⁴³ LG, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 185.

pale»⁴⁴; e di seguito: «I Religiosi sacerdoti che vengono consacrati per l'impegno del presbiterato affinché siano anch'essi provvidenziali collaboratori dell'Ordine episcopale, oggi ancora possono essere di maggior aiuto ai vescovi, date le aumentate necessità delle anime. Perciò, per il fatto che partecipano alla cura delle anime e alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri Pastori, essi sono da considerarsi in certo qual vero modo come appartenenti al clero diocesano»⁴⁵.

Su questa linea le fonti postconciliari⁴⁶, che danno applicazione ai Decreti *Presbyterorum ordinis* n. 10 e *Christus Dominus* nn. 26-30, approdano al *Codex* 1983 che con il can. 271 regola la cosiddetta *licentia trasmigrandi*⁴⁷ dei chierici che possono essere aggregati per una situazione di vera necessità a una diocesi conservando la loro incardinazione d'origine.

La *licentia trasmigrandi*, per la diversa finalità e per il carattere temporaneo, non può essere scambiata né ritenuta affine alla richiesta di escardinazione e successiva incardinazione. Essa è in realtà espressione della cooperazione tra Chiese come sviluppo e manifestazione della dimensione universale che il chierico ha assunto con l'incardinazione per dedicarsi a una chiesa particolare.

La richiesta e la concessione della *licentia trasmigrandi* deve rispondere al criterio della motivata *sollecitudine di tutte le Chiese* e non al diritto soggettivo di un chierico di scegliersi una nuova Chiesa particolare in cui svolgere il suo ministero. Per questi casi lo strumento giuridico più idoneo sarebbe l'escardinazione e l'incardinazione derivata.

Per questa ragione, la *licentia trasmigrandi* deve essere letta come un fatto eccezionale, dovuto, cioè, a una situazione di emergenza in una

⁴⁴ CD, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 361.

⁴⁵ CD, n. 34, in: *EV*, vol. 1, p. 371.

⁴⁶ Cf. PAOLO VI, M.P. *Ecclesiae Sanctae. Norme per l'applicazione dei Decreti del Concilio Vaticano II "Christus Dominus" e "Presbyterorum Ordinis"*, nn. 1-3, in: *EV*, vol. 2 p. 701-705; SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS. *Notae directivae "Postquam Apostoli" de mutua ecclesiarum particularium cooperatione promovenda ac praesertim de aptione cleri distribuzione*, 25 martii 1980, in: *EV*, vol. 7 p. 232-281.

⁴⁷ La *licentia trasmigrandi* del can. 271 deve essere letta in continuità con la figura del prete *fidei donum* così come veniva delineata dall'omonima enciclica di Pio XII. È vero che l'ampia formulazione dell'enciclica risultava più efficace a mostrare la ricchezza ecclesiologica insita nella sollecitudine con cui le Chiese particolari si aprivano alla comunione reciproca. Il can. 271 nella sua brevità di formulazione, recependo l'esperienza maturata con l'enciclica *Fidei donum*, si ispira anche alle Note direttive *Postquam Apostoli* presentando la *licentia trasmigrandi* non come un diritto di migrazione e di impegno individuale del presbitero, ma come risposta di esso a una speciale vocazione sottoposta al discernimento del vescovo la cui *licentia* diventa espressione della comunione con il presbitero e l'intera Chiesa locale. Mentre la *Fidei donum* dava impulso alla cooperazione missionaria anche da parte dei presbiteri diocesani, la *licentia trasmigrandi* si presenta come una categoria più ampia che include il servizio di qualsiasi presbitero fuori dalla propria struttura d'incardinazione a favore di una Chiesa locale senza essere necessariamente inteso in senso restrittivo come pastorale missionaria. Il primo sviluppo che ha avuto la *licentia trasmigrandi* è dato dalla Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae* e dall'Istruzione del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti *Erga migrantes caritas Christi* (*Vide infra*, n. 9: Specifiche confluente nel presbitero diocesano da altre strutture d'incardinazione).

Chiesa particolare che richiede la cooperazione del presbitero che vi emigra, ma che presto farà ritorno nella diocesi d'incorporazione non appena la situazione si sarà normalizzata⁴⁸.

⁴⁸ Non è esatto continuare a chiamare il presbitero missionario con il titolo di prete *fidei donum*, in quanto questa figura faceva riferimento a quella ben delineata dall'enciclica di Pio XII *Fidei donum* del 1957. Oggi, sulla base della riflessione a partire dal Concilio Vaticano II, emerge la figura del prete missionario il cui servizio trova espressione nella dimensione ecclesiale nella *licentia transmigrandi* del can. 271. A dimostrazione di ciò riportiamo una parte del modulo predisposto dalla CEI di "Convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani" che fonda il mandato missionario sul can. 271, cioè la *licentia transmigrandi*, scomparendo del tutto la terminologia "Fidei donum":

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel (06) 66398308 Fax (06) 66398238

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN MISSIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. ___ vescovo della diocesi di ___ e S.E. Mons. ___ vescovo della diocesi di ___ nello Stato di ___ uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il servizio pastorale missionario del PRESBITERO ___ nato il ___ a ___ ordinato il ___ incardinato nella diocesi di ___

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo di ___, accogliendo la richiesta del Vescovo di ___, in data ___, e la domanda del presbitero ___ in data ___, lo invia alla Chiesa sorella sopra menzionata.
2. Il presbitero ha provveduto alla formazione specifica adeguata alla sua condizione di "Inviato" (cf. *Ad Gentes* n. 26; CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) o presso il Centro Unitario Missionario di Verona (CUM), o in altro modo come da documentazione allegata alla presente Convenzione.
3. Il presbitero ha ricevuto dal Vescovo il mandato missionario in data: _____
4. Il Vescovo che riceve, secondo quanto contenuto nella specifica richiesta fatta al Vescovo che manda, affida al presbitero inviato il seguente servizio: _____
(si specifichi il servizio)

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie e con il suo presbitero, con gli altri missionari presenti nel territorio e con la comunità particolare di cui si pone al servizio. Egli si collega ed opera in sintonia con il piano pastorale di quella diocesi e mantiene i legami con la Chiesa di origine alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza (cf. *Postquam Apostoli* (PA), n. 29).
2. All'inizio dell'esperienza ministeriale e per i primi anni, il Vescovo che accoglie favorirà l'inserimento del presbitero in una équipe di sacerdoti, preferibilmente italiani (cf. *Presbiterorum Ordinis*, nn. 10 e 19).
3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi da quanto indicato all'art. 1, § 4. A tal fine il Vescovo che accoglie consulerà previamente il Vescovo che manda ed agirà in accordo con quest'ultimo.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data posta in calce alla presente *Convenzione*.
2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio fino allo spirare, di norma, del dodicesimo anno della data d'inizio del primo mandato».

La responsabilità diretta del vescovo diocesano⁴⁹ nel valutare la possibilità che un chierico svolga il suo ministero a favore di un'altra struttura d'incardinazione⁵⁰ qualifica lo strumento giuridico della "trasmigrazione" quale risposta data per attuare il servizio pastorale che sia come emanazione ed espressione della comunione tra le Chiese nel contesto dell'unica Chiesa universale e dell'unico sacerdozio.

Anche in questo caso, pertanto, l'incardinazione non è un limite bensì il presupposto perché la disponibilità del chierico, messa nelle mani del suo vescovo non sia ridotta a mero impegno individuale, ma possa fondersi con lo stesso progetto della Chiesa particolare in cui è incardinato ed essere accolta in una prospettiva universale di comunione tra le Chiese, perché nella Chiesa particolare sussiste la Chiesa universale⁵¹.

È evidente che la *licentia trasmigrandi* prevista dal can. 271 fa riferimento solo al vescovo diocesano concessa ai chierici incardinati nella diocesi a favore di un'altra Chiesa locale.

Per quanto attiene ai chierici religiosi non si può parlare di "trasmigrazione" perché l'incardinazione è e resta all'interno del proprio Istituto la cui presenza può essere diffusa in numerose Chiese particolari a favore delle quali i religiosi metteranno a disposizione il proprio ministero di chierici. In questo caso si deve parlare di "mobilità" del chierico religioso all'interno dell'istituto in cui è iscritto e incardinato. La possibilità di essere trasferiti da una casa religiosa a un'altra dell'istituto rientra nel modo ordinario di governare la vita consacrata.

La vita di un istituto religioso troverà sempre la sua attuazione storica in una Chiesa particolare all'interno della Chiesa universale in cui il presbitero religioso potrà entrare in relazione con quel presbitero senza ricorrere alla trasmigrazione. Per ogni presbitero religioso la Chiesa locale è là dove l'istituto è presente con una casa religiosa alla quale viene iscritto⁵².

⁴⁹ Il can. 271 §2 limita al vescovo diocesano la facoltà di concedere la *licentia trasmigrandi*. Ne rimane escluso il vicario generale, mentre l'amministratore diocesano può concederla solo dopo un anno di sede episcopale vacante e con il consenso del collegio dei consultori (can. 272).

⁵⁰ Tra i criteri di discernimento il vescovo deve tener conto che per prestare il ministero in un'altra diocesi occorre una speciale vocazione e doti adeguate (Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Note direttive "Postquam Apostoli", nn. 23-24 in: *EV*, vol. 7, p. 271).

⁵¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores dabo vobis*, in: *EV* vol. 13, p. 671, n. 32: «L'appartenenza e la dedizione alla Chiesa particolare non rinchiodano in essa l'attività e la vita del presbitero: queste non possono affatto esservi rinchiusi, per la natura stessa sia della Chiesa particolare sia del ministero sacerdotale».

⁵² L'antico istituto dell'esenzione che veniva concesso per privilegio o *ex lege* agli ordini religiosi, oggi riformato dal can. 591, oltre al bene degli istituti, è finalizzato a realizzare le necessità dell'apostolato che potremmo definire con nuovo linguaggio la *sollicitudo omnium ecclesiarum*. Il privilegio di esenzione sottrae al Vescovo la potestà di giurisdizione e la trasferisce ai Superiori religiosi che vengono posti alle dirette dipendenze del Romano Pontefice. Pertanto, si tratta anche di una potestà ecclesiastica universale che si espande oltre i confini territoriali di competenza dell'Ordinario del luogo, sia per il foro interno che esterno, in riferimento ai propri sudditi e a quanti vivono giorno e notte nelle case religiose, per esempio come i dipendenti addetti ai servizi del convento, nella sfera della *cura animarum*. Riguardo all'ordine esterno, cioè la cura delle anime, l'esercizio pubblico del

L'universalità del ministero sacro, con particolare riferimento a quello del presbitero, trova nell'incardinazione il luogo proprio della sua irradiazione nel momento in cui il chierico, assumendo il servizio pastorale per una parte del Popolo di Dio, si fa carico anche della sollecitudine di tutte le Chiese. In questo modo ogni Chiesa particolare diventa immagine della Chiesa universale offrendo o accogliendo in spirito di comunione l'esercizio del ministero sacro dei chierici incardinati in altre Chiese particolari, come parte del proprio presbitero.

Il fatto che emerge sempre più chiaro nell'approfondimento del significato dell'istituto dell'incardinazione come fenomeno giuridico aperto alla dimensione universale della Chiesa è il ridimensionamento del diritto soggettivo del chierico di essere aggregato a un'altra Chiesa particolare come suo progetto personale. Il punto di equilibrio è la sollecitudine per tutte le Chiese che muove prima di tutto ogni Chiesa particolare a mettere in atto la sua dimensione universale ovunque ce ne sia bisogno, soprattutto in ragione della scarsità di clero.

L'ordine sacro, in modo particolare per quanto attiene al sacerdozio, riflette l'ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli Apostoli che coinvolge anche la responsabilità del singolo chierico⁵³.

La ricchezza della Chiesa universale si riflette nella Chiesa particolare anche per la presenza di chierici che giungono da Chiese sorelle lontane per cooperare con il vescovo di una Chiesa particolare. Soprattutto i presbiteri che sono portatori di novità per una presenza caratterizzata da elementi culturali, etnici e linguistici vivono nella Chiesa particolare l'esperienza che unifica la molteplicità attraverso la condivisione dell'unico presbitero cui entrano a far parte per svolgere il loro apostolato sotto l'autorità del vescovo.

La ricchezza della Chiesa particolare può ricevere un ulteriore contributo nella composizione del suo presbitero, oltre che dagli elementi culturali tipici dei territori da cui provengono i presbiteri aggregati, da elementi di natura carismatica che connotano il chierico incardinato in un istituto religioso e ascritto a una comunità religiosa presente in una determinata diocesi.

7. Incardinazione e ministero, due percorsi convergenti nella configurazione del presbitero diocesano

Il servizio pastorale in una diocesi offerto da presbiteri non incardinati in essa, soprattutto religiosi, pone la questione se anche loro possano partecipare alla formazione del presbitero diocesano e del consiglio pres-

culto divino e le altre opere di apostolato (can. 678), il Vescovo diocesano ha giurisdizione diretta, oltre che sui religiosi di diritto diocesano, anche sui religiosi appartenenti a Istituti di diritto pontificio, esenti o non esenti.

⁵³ Cf. PO, n. 10, in: *EV*, vol. I, p. 731.

biterale. L'incertezza è originata anche dal dilemma se l'appartenenza al presbiterio derivi dall'incardinazione o dal ministero.

I testi del Concilio Vaticano II e il Codice di Diritto canonico non danno una risposta diretta sul punto, ma l'analisi dei documenti ci introduce in una questione che include elementi sufficienti per proporre una soluzione che abbia un solido fondamento.

Tutti i presbiteri partecipano del sacerdozio di Cristo nel proprio grado per svolgere la missione universale di predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino⁵⁴. I presbiteri sono collaboratori dell'ordine episcopale e il loro ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli Apostoli⁵⁵.

La comune appartenenza all'ordine del presbiterato unisce i presbiteri in intima fraternità sacramentale per la stessa missione su tutta la Chiesa⁵⁶, ma senza dar vita a una collegialità presbiterale simile a quella episcopale. Per questa fraternità sacramentale che li unisce, in modo speciale «tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi» formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono assegnati sotto il proprio vescovo⁵⁷.

L'ordinazione presbiterale, quindi, esige la comunione gerarchica del presbitero in stretta relazione con l'ordine episcopale, sia esso il Vescovo o il Sommo Pontefice, dal quale dipendere nell'esercizio del suo ministero per formare nella diocesi un unico presbiterio di sacerdoti diocesani e religiosi associati al corpo episcopale⁵⁸.

Il presbiterio è un elemento costitutivo della Chiesa particolare per la cooperazione con il vescovo diocesano di tutti i sacerdoti, diocesani e religiosi nell'esercizio dell'unico sacerdozio di Cristo⁵⁹.

La dimensione universale data dall'appartenenza all'ordine del presbiterato, unico per tutti i presbiteri, necessita di strumenti giuridici

⁵⁴ Cf. LG, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 183.

⁵⁵ Cf. PO, n. 10, in: *EV*, vol. 1, p. 731.

⁵⁶ Cf. PO, n. 8, p. 723.

⁵⁷ Cf. PO, n. 8, p. 723: «I presbiteri, costituiti nell'ordine del presbiterato mediante l'ordinazione, sono tutti uniti tra loro da intima fraternità sacramentale, ma in modo speciale essi formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono assegnati sotto il proprio vescovo. [...] È chiaro che tutti lavorano per la stessa causa, cioè per l'edificazione del Corpo di Cristo [...]. Pertanto, è assai necessario che tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi, si aiutino a vicenda, in modo da essere sempre cooperatori della verità. Pertanto, ciascuno è unito agli altri membri di questo presbiterio da particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità: il che viene liturgicamente rappresentato, fin dai tempi antichi, nella cerimonia in cui i presbiteri assistenti all'ordinazione sono invitati a imporre le mani, assieme al vescovo che ordina, sul capo del nuovo eletto, e anche quando celebrano la sacra eucaristia con unità di sentimenti».

⁵⁸ LG, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 185: «I presbiteri, saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suoi aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un unico presbiterio, sebbene destinato a uffici diversi [...]. Per ragione, quindi, dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e la loro grazia, sono al servizio del bene di tutta la Chiesa».

⁵⁹ Cf. CD, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 361: «Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, in unione con il vescovo partecipano all'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano, e perciò sono costituiti provvidenziali cooperatori dell'ordine episcopale».

perché, nell'orizzonte della Chiesa universale, il servizio ministeriale dei singoli sacerdoti possa fare riferimento a una Chiesa particolare, anche fuori dalla propria struttura d'incardinazione, e costituirli in dipendenza gerarchica dal vescovo.

L'ordinazione dei chierici è per il servizio del Popolo di Dio attraverso l'esercizio del sacro ministero, ma la diversa posizione dei presbiteri presenti nella Chiesa particolare, viene uniformata nei documenti del Concilio Vaticano II in relazione alla comune appartenenza al presbiterio diocesano.

Il Decreto *Christus Dominus* sulla base della distinzione tra *sacerdoti diocesani* e *clero della diocesi* trova nella partecipazione e nell'esercizio con il vescovo all'unico sacerdozio di Cristo il comune denominatore tra sacerdoti diocesani e sacerdoti religiosi: «nell'esercizio della cura delle anime la principale responsabilità spetta ai *sacerdoti diocesani*, come coloro che incardinati o addetti a una chiesa particolare, si consacrano totalmente al suo servizio per pascere una sola porzione del gregge del Signore»⁶⁰.

Lo stesso Decreto, dopo aver sottolineato che i religiosi presbiteri sono stati *ordinati anch'essi* per essere collaboratori dell'ordine episcopale, sottolinea che «per il fatto che partecipano alla cura delle anime e alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori, sono anch'essi da considerarsi in certo qual vero modo come appartenenti al *clero della diocesi*»⁶¹.

Pertanto, il termine "presbitero diocesano" contraddistingue coloro che sono incardinati in una Chiesa particolare per dedicarsi totalmente al suo servizio.

Tuttavia, oltre al *clero diocesano*, esiste il *clero della diocesi* come realtà che nella Chiesa particolare riflette il mistero della Chiesa universale la partecipazione con il vescovo all'unico sacerdozio di Cristo.

In una diocesi, quindi, è possibile trovare con frequenza, oltre ai presbiteri religiosi esenti o non esenti, anche presbiteri incardinati in una società di vita apostolica clericale di diritto pontificio, in una prelatura personale (can. 266 §1), nell'ordinariato militare, e presbiteri provenienti da altre diocesi in forza della *licentia trasmigrandi* del can. 271, un tempo detti preti *fidei donum*. Qualche presenza potrebbe essere resa possibile anche dall'incardinazione in un istituto di vita consacrata secolare per concessione della Sede Apostolica (can. 266 §3).

Il comune denominatore che nella diocesi uniforma l'uno e l'altro clero⁶² è l'inclusione di entrambi nello stesso ed unico presbiterio dioce-

⁶⁰ CD, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 361.

⁶¹ CD, n. 34, in: *EV*, vol. 1, p. 371: «Ideo vera quadam ratione ad clerum dioecesis pertinere dicendi sunt».

⁶² Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. *Optatum totius* (OT), in: *EV*, vol. 1, Proemio, p. 417. Il testo citato usa l'espressione «*utriusque cleris*» e la traduzione in italiano «sacerdoti del clero secolare e regolare»; Cf. Decr. *Apostolicam actuositatem* (AP), in: *EV*, vol. 1, n. 23, p. 560 e n. 25, p. 562. Anche in questi due numeri del Decreto viene usata la formula «*utriusque cleris*».

sano come espressione di dipendenza gerarchica dal medesimo vescovo nell'esercizio dell'ordine sacro. Il principio trova esplicita affermazione già nel Decreto conciliare *Ad gentes* che presenta le giovani Chiese in cui i sacerdoti del luogo costituiscono con i sacerdoti missionari un unico presbiterio riunito sotto l'autorità del vescovo⁶³.

L'ordine del presbiterato viene rappresentato dai documenti del Concilio Vaticano II nella sua dimensione universale per il ministero che attualizza il sacerdozio di Cristo, e nella dimensione particolare della diocesi in cui i presbiteri, uniti da intima fraternità sacramentale, e al suo servizio sono assegnati per cooperare con l'ordine episcopale. Il presbiterio non può essere che diocesano come organismo che pone il presbitero in relazione al vescovo, principalmente in forza dell'incardinazione, ma non solo, e al servizio di una particolare porzione di Popolo di Dio. Senza l'ordine del presbiterato non può costituirsi presbiterio.

8. Un unico è il presbiterio diocesano per le diverse tipologie di appartenenza e provenienza dei presbiteri

I testi conciliari, come abbiamo potuto esaminare, pongono le premesse per l'approfondimento sulla natura del presbiterio diocesano nel suo costituirsi in relazione all'istituto dell'incardinazione, ma aprendosi anche a una partecipazione più ampia, come conseguenza della cooperazione con il vescovo diocesano di tutti i sacerdoti – diocesani, religiosi o “trasmigrati” da altre Chiese particolari in cui sono incardinati – nell'esercizio dell'unico sacerdozio di Cristo.

Il Codice di Diritto Canonico del 1983, come è per sua natura, non dà definizioni, ma lascia in forma generica le nozioni di presbiterato e di presbiteri, mentre per il presbiterio diocesano non viene espressamente detto chi vi faccia parte.

Presbiteri sono i chierici che hanno ricevuto l'ordine del presbiterato (cann. 1015 §1 e 1031 §1). L'identità dei presbiteri come tale non viene contraddistinta dal *Codex* per la loro appartenenza al clero secolare o regolare, bensì per la comunione gerarchica e la missione sacerdotale in quanto «partecipi pur essi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l'autorità del vescovo, sono consacrati per la celebrazione del culto divino e per la santificazione del popolo» (can. 835 §2).

In modo più specifico e conforme alla *mens* del Concilio, il can. 757 definisce semplicemente i presbiteri come «cooperatori dei vescovi». Quindi, un rapporto di collaborazione esteso quanto lo consente l'esercizio dell'ordine sacro di appartenenza. Rapporto che va oltre l'incardinazione

⁶³ Cf. *Ibid.*, AG, n. 20, in: *EV*, vol. 1, p. 655: «I sacerdoti del luogo (*Presbyteri locales*) attendano con molto zelo all'opera di evangelizzazione nelle giovani Chiese, collaborando attivamente con i missionari stranieri, con i quali costituiscono un unico presbiterio, riunito sotto l'autorità del vescovo, non solo per pascere i fedeli e per celebrare il culto divino, ma anche per predicare il vangelo a coloro che stanno fuori».

coinvolgendo tutti i presbiteri della diocesi anche in forza della residenza o di un ufficio ecclesiastico conferito.

Per lo stesso rapporto di collaborazione, i presbiteri come tali, senza altra loro specificazione di appartenenza o di provenienza, senza riferimento all'incardinazione o a un ufficio, sono resi meritevoli della sollecitudine da parte del vescovo diocesano della circoscrizione ecclesiastica in cui si trovano a svolgere il loro ministero sacro (can. 384). Il rapporto di cooperazione con il vescovo diocesano non nasce solo per effetto dell'incardinazione del presbitero, ma anche per la sua permanenza nella diocesi a diverso titolo da inquadralo come parte del presbiterio diocesano⁶⁴.

Le categorie come *clerus dioecesanus*, *clerus dioecesis* e *presbyterus dioecesanus*, rispetto ai testi del Concilio, nel *Codex* 1983 non compaiono più con riferimento esclusivo al presbitero secolare.

Il *Codex* ha universalizzato il termine "presbitero" includendovi nel significato tanto i presbiteri incardinati nella diocesi che quelli incardinati negli istituti religiosi o nelle società di vita apostolica, ma presenti a particolare titolo nella diocesi. Anzi, in un caso, il *Codex* specifica che il termine presbitero include anche il sacerdote che è incardinato in un istituto di vita consacrata allorché il vescovo deve provvedere alla compilazione triennale dell'elenco di presbiteri da proporre alla Santa Sede per la promozione all'ordine dell'episcopato (can. 377 §2).

Presbiteri religiosi o presbiteri non incardinati in una diocesi, ma presenti in essa per un servizio, possono entrare a far parte del collegio dei consultori purché membri del consiglio presbiterale (can. 502).

L'amministratore diocesano può essere eletto tra i presbiteri non necessariamente incardinati nella diocesi, quindi anche extradiocesani e religiosi (can. 425).

Da qui ne deriva il senso profondo del legame che unisce ogni presbitero, indipendentemente dall'incardinazione, al presbiterio diocesano per l'imprescindibile comunione con il vescovo nella partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo⁶⁵. In particolare, per gli istituti religiosi e le società di vita apostolica, la diocesi è luogo dove essi trovano la loro dimensione storica anche relativamente all'esercizio dell'ordine del presbiterato.

Un'ulteriore individuazione del presbiterio come realtà diocesana che trascende l'esclusiva appartenenza del presbitero alla diocesi per via d'incardinazione, viene desunta nel *Codex* in ordine alla composizione del consiglio presbiterale.

⁶⁴ Oltre al can. 757, anche i presbiteri annoverati nel can. 384 sono tutti quelli che entrano a far parte del presbiterio diocesano senza distinzioni di provenienza. Su questa linea anche il Chiappetta (Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, vol. I, p. 476, commento al can. 384).

⁶⁵ Il legame che unisce il presbiterio è la comunione sacramentale, l'unione fraterna. L'ordine del presbiterato non è di carattere giuridico, non è persona giuridica. Il presbitero attua la cooperazione con il vescovo nella funzione pastorale di insegnare, santificare e governare.

Il consiglio presbiterale è un organo consultivo e rappresentativo dell'intero presbitero presente nella diocesi, chiamato a cooperare nel governo con il vescovo (can. 495 §1).

La partecipazione al consiglio presbiterale come diritto attivo e passivo di elezione, oltre ai sacerdoti secolari incardinati nella diocesi, spetta anche ai sacerdoti secolari non incardinati e ai sacerdoti religiosi o membri di una società di vita apostolica che dimorano⁶⁶ nella diocesi ed esercitano qualche ufficio a vantaggio della stessa (can. 498 §1). Inoltre, il *Codex* prevede che gli statuti possano estendere il diritto di elezione anche ad altri sacerdoti per i quali, pur non svolgendo alcun ufficio, è richiesto almeno il domicilio o il quasi-domicilio (can. 498 §2).

9. Specifiche confluente nel presbitero diocesano da altre strutture d'incardinazione

Il requisito che determina l'appartenenza al presbitero diocesano e che conferisce l'identità di presbitero diocesano, oltre che dall'incardinazione, può derivare anche dalla residenza in una Chiesa particolare dove viene esercitato il ministero.

La residenza non ha il carattere di stabilità come l'incardinazione, ma il ministero sacerdotale di ogni presbitero, anche soltanto residente in una diocesi, lo qualificherà sempre come "cooperatore" del vescovo diocesano anche nel caso in cui la cooperazione non sia istituzionalmente visibile né conferita dal vescovo diocesano.

L'incardinazione è il modo originario e diretto per essere parte del clero diocesano, ma la residenza del presbitero in una diocesi completa il quadro complessivo in cui si articola il presbitero diocesano con la partecipazione di presbiteri di diversa provenienza⁶⁷.

L'universalità del servizio clericale si configura sulla partecipazione alla missione universale che Cristo conferisce agli Apostoli⁶⁸. Tut-

⁶⁶ È utile ricordare che il termine "dimora", oltre al domicilio, può includere anche semplicemente il quasi-domicilio. Inoltre, i membri di istituti religiosi e di società di vita apostolica hanno il domicilio nella casa alla quale sono iscritti (Domicilio legale) (can. 103). Esso non coincide necessariamente con la casa dove di fatto dimorano per motivi di studio, lavoro, apostolato ecc. (Quasi domicilio volontario) (cann. 102 §2 e 103)

⁶⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, in: *EV* vol. 13, p. 669, n. 31: «Al cammino verso la perfezione possono contribuire anche altre ispirazioni o riferimenti ad altre tradizioni di vita spirituale, capaci di arricchire la vita sacerdotale dei singoli e di animare il presbitero di preziosi doni spirituali: è questo il caso di molte aggregazioni ecclesiali, antiche e nuove, che accolgono nel proprio ambito anche sacerdoti: dalle società di vita apostolica agli istituti secolari presbiterali, dalle varie forme di comunione e di condivisione spirituale ai movimenti ecclesiali. I sacerdoti che appartengono a ordini e congregazioni religiose sono una ricchezza spirituale per l'intero presbitero diocesano, al quale offrono il contributo di specifici carismi e di ministeri qualificati, stimolando con la loro presenza la Chiesa particolare a vivere più intensamente la sua apertura universale».

⁶⁸ Cf. PO, n. 10, in: *EV*, vol. 1, p. 731.

tavia, il suo esercizio necessita di un rapporto comunitario concreto con una Chiesa particolare e un presbiterio particolare per uscire fuori da un concetto astratto di Chiesa universale e per l'indispensabile riferimento alla comunione gerarchica e alla cooperazione con il vescovo diocesano.

In questo senso, l'incardinazione stabilisce il primo riferimento ecclesiale comunitario, ma non è l'unico. Anche l'aggregazione è la dedizione di un chierico a una Chiesa particolare diversa da quella in cui è incardinato. La *licentia transmigrandi* del can. 271 è lo strumento giuridico che rende concretamente visibile la dimensione universale che sussiste nella Chiesa particolare⁶⁹.

L'aggregazione di un presbitero a una Chiesa particolare, diversa da quella d'incardinazione, trova applicazione anche nella disponibilità data al presbitero e dal vescovo diocesano o dall'ordinario religioso per esercitare il ministero nell'ordinariato militare.

La Costituzione apostolica *Spirituali militum curae*⁷⁰ istituisce l'ordinariato militare come Chiesa particolare assimilata alla diocesi in cui «tra l'ordinario militare e le altre Chiese particolari deve esserci uno stretto vincolo di comunione e un coordinamento delle forze nell'azione pastorale»⁷¹.

L'ordinariato militare ha il consiglio presbiterale⁷² e la capacità di incardinare, quale circoscrizione ecclesiastica assimilata alla diocesi e di avere un proprio presbiterio formato da chierici provenienti dal proprio seminario⁷³ come pure da altri chierici⁷⁴, a titolo di incardinazione derivata, provenienti da vari enti di incardinazione, quali ad esempio le diocesi, le prelature personali, gli istituti di vita consacrata religiosi e le società di vita apostolica, gli istituti di vita consacrata secolari con incardinazione originaria per concessione apostolica.

Pertanto, anche questo caso rende evidente che l'appartenenza di un presbitero a un determinato presbiterio non avviene per effetto giuridico dovuto esclusivamente all'incardinazione, ma si realizza anche per aggregazione a una diocesi o a una circoscrizione ecclesiastica di presbiteri sia secolari che religiosi di altra provenienza: «Oltre a quanti vengono considerati nei seguenti §§ 3 e 4, il presbiterio dell'ordinariato castrense è formato da quei sacerdoti, tanto secolari che religiosi, i quali, forniti delle necessarie doti per svolgere proficuamente questo speciale ministero pas-

⁶⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II. Esort. Ap. *Pastores dabo vobis*, in: *EV* vol. 13, p. 671, n. 32: «L'appartenenza e la dedizione alla Chiesa particolare non rinchiodano in essa l'attività e la vita del presbitero: queste non possono affatto esservi rinchiusi, per la natura stessa sia della Chiesa particolare sia del ministero sacerdotale. [...] Se questo spirito missionario animerà generosamente la vita dei sacerdoti, sarà facilitata la risposta a quell'esigenza sempre più grave oggi nella Chiesa che nasce da una disuguale distribuzione del clero».

⁷⁰ GIOVANNI PAOLO II. Cost. Ap. *Spirituali militum curae*, 21 apr. 1986, in: *EV* vol. 10, p. 240-251.

⁷¹ *Ibid.*, p. 245, n. I §4.

⁷² Cf. *Ibid.*, p. 247, n. VI §5.

⁷³ Cf. *Ibid.*, p. 247, n. VI §3.

⁷⁴ Cf. *Ibid.*, p. 247, n. VI §4.

torale e con il consenso del proprio ordinario, svolgono un servizio nell'ordinariato militare»⁷⁵.

La specificità dell'aggregazione al presbiterio diocesano di presbiteri incardinati in altri enti è che esso non viene assorbito o privato della sua identità di appartenenza alla sua struttura d'incardinazione che, comunque, continua conservare.

La Costituzione apostolica *Spirituali militum curae*, a questo proposito, così si esprime: «Quanto ai religiosi e ai membri delle società di vita apostolica che prestano servizio nell'ordinariato, l'ordinario si preoccupi che essi perseverino nella fedeltà verso la vocazione e il carisma del proprio istituto e mantengano stretti legami con i propri superiori»⁷⁶.

Altro esempio concreto che ci illustra come l'istituto dell'incardinazione non sia l'unico strumento giuridico che possa determinare l'appartenenza al presbiterio diocesano, è l'Istruzione del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti *Erga migrantes caritas Christi*⁷⁷.

L'Istruzione presenta i cappellani missionari, sia presbiteri diocesani/eparchiali che presbiteri religiosi, che si recano all'estero per svolgere temporaneamente la cura d'anime a favore dei migranti assumendo la stessa missione.

Si tratta, quindi di un servizio temporaneo e viene conservata l'incardinazione nella propria diocesi *a quo*; per i presbiteri sia secolari che religiosi la missione è la stessa anche se le vocazioni sono diverse o complementari⁷⁸.

L'Istruzione richiama il can. 271 riguardo alla *licentia transmissi* da concedere al presbitero chiamato a esercitare il suo ministero come cappellano missionario dei migranti fuori dalla struttura d'incardinazione⁷⁹.

Inoltre, il cappellano missionario, sia presbitero secolare che religioso con cura d'anime nella diocesi di non incardinazione, viene integrato in essa ed entra a far parte a pieno titolo del presbiterio diocesano/eparchiale⁸⁰. Il cappellano missionario ricadrà sotto la giurisdizione del ves-

⁷⁵ *Ibid.*, p. 247, n. VI §1. I citati §§ 3 e 4 si riferiscono a quelli della Cost. Ap. *Spirituali militum curae*.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 247, n. VIII.

⁷⁷ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, in: *EV*, vol. 22, p. 1439-1511.

⁷⁸ Cf. *Ibid.*, p. 1487, n. 79: «I cappellani/missionari possono essere presbiteri diocesani/eparchiali (che rimangono solitamente incardinati nella propria diocesi/eparchia e si recano all'estero per svolgere temporaneamente la cura a favore dei migranti) oppure presbiteri religiosi. Entrambi, sia il diocesano/eparchiale che il religioso, assumono però una stessa missione, sia pure con originarie, diverse e complementari vocazioni».

⁷⁹ Cf. *Ibid.*, p. 1503, art. 5 §1 dell'ordinamento giuridico pastorale.

⁸⁰ Cf. *Ibid.*, p. 1487, n. 79. «I presbiteri diocesani/eparchiali, con esercizio della cura pastorale nella diocesi/eparchia di non incardinazione, vengono integrati di fatto in essa, sicché fanno parte a pieno titolo del presbiterio diocesano/eparchiale, situazione del resto che è pure quella dei religiosi».

covo che ha eretto la missione e per la quale compie il suo ufficio, sia per quanto riguarda l'esercizio del sacro ministero che per l'osservanza della disciplina ecclesiale⁸¹.

Conclusioni

La dedicazione a una Chiesa particolare si esprime principalmente attraverso l'incardinazione, uno strumento giuridico che, però «non si esaurisce in un vincolo puramente giuridico, ma comporta anche una serie di atteggiamenti e di scelte spirituali e pastorali, che contribuiscono a conferire una fisionomia specifica alla figura vocazionale del presbitero»⁸².

Nell'arco di tempo compreso tra il Concilio di Calcedonia e il Concilio di Trento l'incardinazione è lo strumento giuridico che determina la stabilità dello svolgimento del ministero sacro presso una Chiesa.

Il Concilio di Calcedonia, nel condannare le ordinazioni assolute, riconosce il *titulus ecclesiae* dell'ordinazione quale elemento principale del *titulus ordinationis*, cioè l'inserimento ecclesiale di un presbitero a presiedere una determinata comunità.

L'ascrizione a una Chiesa e la destinazione del chierico all'esercizio del ministero costituiscono il *titulus beneficij* per elargirgli il sostentamento. Il Concilio di Calcedonia stabilisce che l'incardinazione è finalizzata ad assicurare il sostentamento al clero.

L'incardinazione, nella visione conciliare del Vaticano II, assicura il bene del chierico e di una concreta comunità, ma esprime anche la necessità di tutelare, attraverso il vincolo di dipendenza, la *communio hierarchica* e la cooperazione con l'ordine episcopale nell'esercizio del ministero sacro: «Tutti i presbiteri, insieme ai vescovi, partecipano in tal grado dello stesso e unico sacerdozio e ministero di Cristo, che per la stessa unità di consacrazione e di missione esige la *comunione gerarchica* dei presbiteri con l'ordine di vescovi»⁸³.

Il vincolo giuridico che lega il chierico a una Chiesa particolare⁸⁴ o a un ente associativo con capacità d'incardinare, crea una relazione giuridica speciale anche con la Chiesa universale in forza del vincolo di comunione gerarchica che rende partecipe il presbitero della «cooperazione» con l'*ordo episcoporum*⁸⁵ nella persona dell'*episcopus dioecesanus*.

Attraverso l'incardinazione il rapporto vescovo-presbitero si trasforma in vincolo giuridico-sacramentale da cui scaturisce la funzione mi-

⁸¹ Cf. *Ibid.*, p. 1505, art. 10.

⁸² GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, in: *EV*, vol. 13, p. 667, n. 31.

⁸³ Cf. PO, n. 7, in: *EV*, vol. 1, p. 719.

⁸⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, in: *EV*, vol. 13, p. 667, n. 31.

⁸⁵ Cf. CD, n. 34, in: *EV*, p. 370: «*cooperatores ordinis episcopalis*».

nisteriale del presbitero. L'incardinazione in una Chiesa particolare «costituisce un autentico vincolo giuridico che ha anche valore spirituale»⁸⁶.

Il fondamento dell'incardinazione, quantunque essa non avvenga in una diocesi, ma in un ente associativo con capacità di incardinare, corrisponde alla necessità che non deve esistere il presbitero senza fare riferimento all'ordine episcopale, sia che si tratti di Vescovo diocesano che di Sommo Pontefice come nel caso degli istituti religiosi di diritto pontificio.

L'appartenenza all'ordine del presbiterato comporta l'incardinazione in una Chiesa particolare o in un ente associativo con capacità di incardinare, ma «nell'esercizio della cura delle anime la principale responsabilità spetta ai *sacerdoti diocesani*, come coloro che incardinati o addetti a una chiesa particolare, si consacrano totalmente al suo servizio per pascere una sola porzione del gregge del Signore»⁸⁷.

Tuttavia, l'universalità della missione del ministro sacro, a qualsiasi struttura d'incardinazione appartenga, deriva dalla chiamata ad essere cooperatore con l'*ordo episcoporum* attraverso il quale avviene il collegamento con la successione apostolica e la missione, consentendo al presbitero anche di rapportarsi ad altre Chiese particolari attraverso la residenza in altra diocesi e la *licentia transmigrandi* del can. 271, in continuità con la *Fidei donum*, per esercitare in esse il ministero.

L'ordinazione dei chierici è per il servizio del Popolo di Dio attraverso l'esercizio del sacro ministero, ma la diversa posizione dei presbiteri presenti nella Chiesa particolare, viene uniformata nei documenti del Concilio Vaticano II in relazione alla comune appartenenza al presbitero diocesano.

Il Decreto *Christus Dominus* sulla base della distinzione tra *sacerdoti diocesani* e *clero della diocesi* trova nella partecipazione e nell'esercizio con il vescovo all'unico sacerdozio di Cristo il comune denominatore tra sacerdoti diocesani e sacerdoti religiosi: «nell'esercizio della cura delle anime la principale responsabilità spetta ai *sacerdoti diocesani*, come coloro che incardinati o addetti a una chiesa particolare, si consacrano totalmente al suo servizio per pascere una sola porzione del gregge del Signore»⁸⁸.

Lo stesso Decreto, dopo aver sottolineato che i religiosi presbiteri sono stati *ordinati anch'essi* per essere collaboratori dell'ordine episcopale, sottolinea che «per il fatto che partecipano alla cura delle anime e alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori, sono anch'essi da considerarsi in certo qual vero modo come appartenenti al *clero della diocesi* (*ideo vera quadam ratione ad clerum dioecesis pertinere dicendi sunt*)»⁸⁹.

⁸⁶ CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Directorium Dives Ecclesiae pro Presbyterorum ministerio et vita*, 31 martii 1994, n. 26, in: *EV*, vol. 14, p. 411.

⁸⁷ *CD*, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 361.

⁸⁸ *CD*, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 361.

⁸⁹ *Ibid.*, n. 34, in: *EV*, vol. 1, p. 371.

Pertanto, la categoria di *presbitero diocesano* contraddistingue coloro che sono incardinati in una Chiesa particolare per dedicarsi totalmente al suo servizio.

Tuttavia, oltre al *clero diocesano*, esiste il *clero della diocesi* come realtà che nella Chiesa particolare riflette il mistero della Chiesa universale nella partecipazione con il vescovo all'unico sacerdozio di Cristo.

In una diocesi, quindi, è possibile trovare, oltre ai presbiteri religiosi esenti o non esenti, anche presbiteri incardinati in una società di vita apostolica clericale di diritto pontificio, in una prelatura personale (can. 266 §1), nell'ordinariato militare, e presbiteri provenienti da altre diocesi in forza della *licentia transmigrandi* del can. 271, un tempo detti preti *fidei donum*. Qualche presenza potrebbe essere resa possibile anche dall'incardinazione in un istituto di vita consacrata secolare per concessione della Sede Apostolica (can. 266 §3).

L'incardinazione non restringe la capacità ontologica del chierico di rispondere all'universalità della missione alla quale è chiamato in quanto chierico, ma contiene in sé l'apertura alla Chiesa universale.

Dall'appartenenza alla Chiesa particolare scaturisce il «rapporto con il vescovo nell'unico presbiterio, la condivisione della sollecitudine ecclesiale, la dedicazione alla cura evangelica del popolo di Dio nelle concrete condizioni storiche e ambientali»⁹⁰.

La Chiesa particolare che accoglie il presbitero non lo considera come un ospite, ma lo ammette a far parte dello stesso presbiterio diocesano per i vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità: «Ciascun sacerdote, sia diocesano che religioso, è unito agli altri membri di questo presbiterio, sulla base del sacramento dell'ordine, da particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità. Tutti i presbiteri, infatti, sia diocesani sia religiosi, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo capo e pastore, lavorano per la stessa causa, cioè l'edificazione del corpo di Cristo, la quale esige molteplici funzioni e nuovi adattamenti, soprattutto in questi tempi, e si arricchisce nel corso dei secoli di sempre nuovi carismi»⁹¹.

Nel *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, l'appartenenza al presbiterio diocesano, "a pieno e diverso titolo", include i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica che, dimorando nella diocesi, esercitano per il suo bene qualche ufficio, sebbene siano sottoposti ai loro legittimi ordinari⁹².

Anche dalla Esort. Ap. *Pastores dabo vobis* si recepisce che la formazione del presbiterio diocesano non proviene esclusivamente dall'incardinazione nella Chiesa particolare. Anche i presbiteri religiosi residenti

⁹⁰ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, in: *EV*, vol. 13, p. 667, n. 31.

⁹¹ *Ibid.*, in: *EV*, vol. 13, p. 617-619, n. 17.

⁹² CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio Dives Ecclesiae pro Presbyterorum ministerio et vita (Tota Ecclesia)*, 31 marzo 1994, in: *EV*, vol. 14, p. 413, n. 26.

nella Chiesa particolare fanno parte dell'unico presbiterio, contribuiscono ad allargare la spiritualità sacerdotale, soprattutto in riferimento al corretto rapporto e al reciproco influsso tra i valori della Chiesa particolare e quelli dell'universalità del popolo di Dio: «Dell'unico presbiterio fanno parte, a titolo diverso, anche i presbiteri religiosi residenti e operanti in una Chiesa particolare. La loro presenza costituisce un arricchimento per tutti i sacerdoti [...]. Da parte loro, i religiosi saranno attenti a garantire uno spirito di vera comunione ecclesiale, una partecipazione cordiale al cammino della diocesi e alle scelte pastorali del vescovo, mettendo volentieri a disposizione il proprio carisma per l'edificazione di tutti nella carità»⁹³.

L'ordinazione presbiterale, quindi, esige la comunione gerarchica del presbitero in stretta relazione con l'ordine episcopale, sia esso il Vescovo o il Sommo Pontefice, dal quale dipendere nell'esercizio del suo ministero per formare nella diocesi un unico presbiterio di sacerdoti diocesani e religiosi associati al corpo episcopale: «I presbiteri, saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un unico presbiterio, sebbene destinato a uffici diversi [...]. Per ragione, quindi, dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e la loro grazia, sono al servizio del bene di tutta la Chiesa»⁹⁴.

Il progressivo approfondimento nel corso dei secoli dell'istituto giuridico dell'incardinazione giunge al Concilio Vaticano II segnando una svolta decisiva rispetto a una visione chiusa e circoscritta del servizio del presbitero in una struttura gerarchica o associativa.

Tutti i presbiteri, sia secolari che religiosi attraverso l'incardinazione entrano in rapporto con la gerarchia. In particolare, gli istituti religiosi clericali di diritto diocesano hanno per Ordinario il Vescovo diocesano, mentre negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio il superiore maggiore è anche Ordinario ed è investito direttamente, *ex lege*, della potestà di giurisdizione che deriva dal Romano Pontefice (can. 596 §2).

In spirito di comunione con la Chiesa particolare il presbitero si lega a essa con l'incardinazione, ma, al tempo stesso, si apre alla *sollicitudo pro universa ecclesia* con la *licentia transmigrandi* o con la nuova residenza diocesana dove andrà a svolgere un ministero. Allo stesso modo i religiosi, attualizzando e vivendo storicamente il loro carisma nell'ambito di una chiesa particolare, in quanto presbiteri, e anche loro *ideo vera quaedam ratione ad clerum dioecesis pertinere dicendi sunt*⁹⁵, entreranno in comunione con quel presbiterio e svolgeranno il loro ministero come cooperatori dell'*Ordo episcoporum*, nella persona del Vescovo diocesano: «La funzione dei presbiteri, in quanto strettamente vincolata all'ordine

⁹³ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores dabo vobis*, in: *EV*, vol. 13, p. 833, n. 74.

⁹⁴ LG, n. 28, in: *EV*, vol. 1, p. 185.

⁹⁵ CD, n. 34, in: *EV*, vol. 1, p. 371.

episcopale, partecipa dell'autorità con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il proprio Corpo»⁹⁶.

Abstract- According to the teachings of Second Vatican Council, the incardination assures the good of the cleric and of the concerned community. At the same time it calls forth the necessity to safeguard, through a chain of dependence, the so called *communio hierarchica* - hierarchical communion and the co-operation with the Episcopal order in the exercise of the sacred ministry. «All priests, in union with bishops, so share in one and the same priesthood and ministry of Christ that the very unity of their consecration and mission requires their hierarchical communion with the order of bishops» (PO, n.7). The incardination of a cleric does not restrict his ontological capacity to respond to the universality of the mission to which he is called through his state, but on the contrary contains in itself an openness to the universal Church.

Key words: incardination - excardination - diocesan presbyterium - diocesan bishops - major superiors - institutes of pontifical right - institutes of diocesan right - societies of apostolic life.

⁹⁶ PO, n. 2, in: *EV*, vol. 1, p. 701.